Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Martedì, 7 giugno 1932 - Anno X** **Numero 130**

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

CASA REALE

Avviso di Corte.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 10,45, in udienza solenne, S. E. il signor José Carlos de Macedo Soares il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario in missione speciale per le cerimonie commemorative del 50° anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi.

Roma, addì 3 giugno 1932 - Anno X

(3651)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 maggio 1932, n. 551.

Disciplina della produzione e vendita delle maschere antigas per uso della popolazione civile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La produzione e la vendita delle maschere antigas, destinate ad uso della popolazione civile in caso di guerra che minacci di offese chimiche il territorio dello Stato, sono lasciate all'iniziativa dell'industria e del commercio, ma sono disciplinate e controllate nel modo che risulta dai seguenti articoli.

Art. 2.

La produzione e la vendita di ciascun tipo di maschera, di cui all'articolo precedente, comprese le parti destinate alla filtrazione e purificazione dell'aria, sono vincolate al rilascio di una licenza ed al pagamento di una tassa di concessione governativa di L. 500.

Art. 3.

Le ditte che intendono costruire maschere antigas per uso della popolazione civile debbono chiederne preventiva autorizzazione al Ministero della guerra — Direzione del centro chimico militare — fornendo per ciascun tipo di maschera i dati e i campioni, dall'autorità competente ritenuti necessari per giudicare dell'efficienza del materiale, e per la esatta definizione del tipo proposto. Soltanto dopo aver ottenuta regolare licenza di fabbricazione, il progettato tipo di maschera potrà essere fabbricato per la vendita.

Art. 4.

Ciascun esemplare di maschera antigas per uso della popolazione civile, che, previa la concessione di licenza di cui al precedente articolo 2, sia posto in vendita, dovrà corrispondere esattamente a modelli di tipi per cui sia stata concessa la corrispondente licenza. E tale corrispondenza dovrà, a cura sia delle ditte fabbricanti sia dei rivenditori, essere comprovata da bolli o altri contrassegni di riferimento.

Art. 5.

Il Ministero della guerra — Centro chimico militare — avrà facoltà di controllare il rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo 4.

Art. 6.

Il contravventore delle norme di cui ai precedenti articoli è punito con ammenda da L. 500 a L. 5000, ed il materiale irregolarmente fabbricato o venduto potrà, in tutto o in parte, essere confiscato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 31 marzo 1932, n. 552.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 gennaio 1932, n. 1, relativo all'approvazione dell'Accordo fra l'Italia e l'Austria stipulato a Vienna, sotto forma di scambio di note, il 30 dicembre 1931, per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 gennaio 1932, n. 1, che ha dato esecuzione all'Accordo tra l'Italia e l'Austria stipulato a Vienna, sotto forma di scambio di note, il 30 dicembre 1931, per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N.B. — Gli Atti internazionali di cui sopra furono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1932-X.

REGIO DECRETO 31 marzo 1932, n. 553.

Modificazione al R. decreto 10 marzo 1927, n. 1149, circa l'assegnazione di personale di altre Amministrazioni presso il Ministero delle colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 10 marzo 1927, n. 1149, recante norme per l'assegnazione di personale di altre Amministrazioni presso il Ministero delle colonie, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il 17° alinea del primo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 marzo 1927, n. 1149, è modificato come appresso:

« 1. — Ufficiale medico superiore del Regio esercito di grado non superiore a tenente colonnello ».

Art. 2.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° aprile 1932.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — MOSCONI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 1. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 maggio 1932, n. 554.

Esenzione dal dazio sul valore del 15 % alla importazione di talune merci e imposizione del detto tributo ai concimi chimici fosfatici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, con quello per le corporazioni e con quello per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fra le merci da considerare, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, come esenti dall'applicazione del dazio sul valore del 15 per cento, sono da comprendere anche le seguenti:

Numero e lettera di tariffa	Denominazione della merce
183-*a*-9	Filati di cotone, semplici non mercerizzati, greggi, che misurano per mezzo chilogramma più di 100 mila metri, destinati alla produzione di pizzi e tulli e di filati cucirini per la vendita al minuto.
184-*a*-2	Filati di cotone ritorti non mercerizzati, greggi, che misurano per mezzo chilogramma più di 30 mila metri, destinati come sopra.
ex 277	Ceneri di orefice.
ex 344-*a*	Abbozzi di acciaio per la fabbricazione degli aghi.
386-*b*	Matte, scorie, ecc., contenenti zinco in proporzione di 80 per cento o più.
ex 388-*c*	Granelli di osmio per la fabbricazione di penne stilografiche.
ex 546-*b*	Modelli di gesso destinati ad essere riprodotti per fusioni.
ex 604	Tavolette di legno incenso, anche impregnate e colorite, per la fabbricazione di matite.
ex 627-*a*	Canne d'India e di Malacca, per la fabbricazione di mobili.
ex 639-*a*	Conchiglie non madreperlacee greggie.
ex 643	Nafta destinata al consumo delle navi mercantili nei porti.
ex 710	Radio (metallo).
ex 716	Concimi organici di origine animale: unghioni, butta da maniscalco, crisalidi, unghini.
783	Legni per tinta e per concia.
879-*a*	Pietre preziose greggie, comprese quelle scientifiche, per la preparazione di orologerie e di strumenti di precisione.
885	Lavori per usi industriali, ecc., d'oro, di platino e d'argento.
ex 885-*b*	Granelli di iridio, per la fabbricazione di penne stilografiche.
925	Crusca proveniente da grano temporaneamente importato.
ex 932	Avanzi della fabbricazione dell'amido, buoni soltanto per l'alimentazione del bestiame.
935-*a*-1 *b*-1	Spugne greggie, comuni e fini.
ex 941	Oggetti d'arte antichi.

Art. 2.

Il dazio sul valore del 15 per cento, stabilito dal primo capoverso dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, è esteso ai concimi chimici fosfatici — perfosfati minerali e di ossa e scorie di defosforazione e fosfatiche — previsti dalla voce 715-*a*-1 e *a*-2 della tariffa.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI
ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 6. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 maggio 1932, n. 555.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dei magazzini generali di Trieste e nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 del R. decreto-legge 3 settembre 1925, numero 1789, che istituì l'Azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Trieste;
Considerata la situazione amministrativa e finanziario-contabile in cui è venuta a trovarsi l'Azienda stessa e la necessità di provvedere al riassetto di essa mediante un'amministrazione straordinaria;
Visti il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto l'Amministrazione dei magazzini generali di Trieste è sciolta ed affidata, con le funzioni di commissario Regio, al colonnello di porto Gaeta Armando, il quale sarà coadiuvato da un consulente da nominarsi dal Ministro per le comunicazioni.
Al commissario Regio ed al consulente l'Azienda corrisponderà le indennità mensili che verranno stabilite dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.
Per tutta la durata dell'incarico il consulente suddetto sarà collocato fuori del ruolo organico dell'Amministrazione alla quale appartiene, rimanendo a carico dell'Azienda dei magazzini generali lo stipendio e gli assegni che gli competono.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 3. — MANCINI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3653.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Simeone Gotthier, nato a Bukarica il 28 ottobre 1889 da Luca e da Rosa Gudac, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Cottiero ».
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Simeone Gotthier è ridotto nella forma italiana di « Cottiero » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Maria Goloica, nata a Fiume il 23 aprile 1892, moglie;
Margherita, nata a Fiume il 6 ottobre 1923, figlia;
Mario, nato a Fiume il 29 settembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(3283)

N. 17232.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giuseppe Brussich, nato a Verbenico il 22 aprile 1885 da Maria Brussich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Brussi ».
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Brussich è ridotto nella forma italiana di « Brussi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elisabetta Radmann, nata a Fiume il 18 novembre 1883, moglie;

Mario, nato a Fiume il 2 ottobre 1911, figlio;

Arnaldo, nato a Fiume il 19 maggio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 8 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(3284)

N. 4036.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giulio Sincich, nato a Fiume il 17 novembre 1907 da Giovanni e da Erminia Opolarich, residente a Fiume e diretta ad ottenede a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Siriani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giulio Sincich è ridotto nella forma italiana di « Siriani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 9 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(3285)

N. 6607.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Rodolfo Kaplan, nato a Fiume il 26 aprile 1890 da Matteo e da Giovanna Zorman, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Cappellani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Kaplan è ridotto nella forma italiana di « Cappellani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Pongrac, nata a Blezna il 31 luglio 1896, moglie;

Noemi, nata a Fiume il 26 maggio 1922, figlia;

Nereo, nato a Fiume il 20 febbraio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 9 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(3286)

N. 1610.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Dario Crismanich, nato a Fiume il 5 novembre 1906 da Nicolò e da Ester Bellen, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Crismani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dario Crismanich è ridotto nella forma italiana di « Crismani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 9 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(3287)

N. 5936.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Guido Prischich, nato a Laurana il 28 agosto 1889 da Luca e da Antonia Scozzanich, residente a Laurana e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Prischi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Prischich è ridotto nella forma italiana di « Prischi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria-Mercedes Marussich, nata a Laurana il 18 luglio 1898, moglie;
Pia, nata a Laurana l'11 ottobre 1922, figlia;
Guido, nato a Laurana il 15 settembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 9 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(3288)

N. 5718-31.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Silvio Baccarcich, nato a Fiume il 18 febbraio 1888 da Giovanni e da Antonia Dobrovich, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Baccarini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Silvio Baccarcich è ridotto nella forma italiana di « Baccarini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Serafina Sarinich, nata a Fiume il 27 settembre 1889, moglie;
Iolanda, nata a Fiume il 12 maggio 1912, figlia;
Silvia, nata a Fiume il 18 febbraio 1915, figlia;
Silvio, nato a Fiume il 6 agosto 1922, figlio;
Nevio, nato a Fiume il 10 gennaio 1925, figlio;
Rino, nato a Fiume il 20 maggio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 9 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(3289)

N. 81-31.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Antonietta Lazzarich, nata a Lussingrande il 12 agosto 1904 da Giovanni e da Maria Petrina, residente ad Abbazia (Apriano) e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Lazzari »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Antonietta Lazzarich è ridotto nella forma italiana di « Lazzari » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Abbazia alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 9 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(3290)

N. 16979-30.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giuseppe Rubinich, nato a Laurana il 18 luglio 1894 da Antonio e da Maria Ghersancich, residente a Laurana e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Rubini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Rubinich è ridotto nella forma italiana di « Rubini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Scozzanich nata a Laurana l'11 novembre 1896, moglie;
Maria, nata a Laurana il 29 gennaio 1923, figlia;
Giuseppe, nato a Laurana il 20 luglio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 9 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(3291)

N. 3480.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signorina Stenech Antonia figlia del fu Antonio e della fu Visentin Teresa, nata a Grumo il 16 maggio 1885, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 4 maggio 1931 - Anno X

Il prefetto: PIOMARTA.

(3292)

N. 50-295 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Princic Carlo fu Giuseppe e di Maria Makuc, nato a S. Martino-Quisca il 27 aprile 1888 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Princi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Princic Leopoldo di Andrea Leban, nata a Cernizza il 15 novembre 1885, moglie;

Princic Carolina, nata a Gorizia il 9 ottobre 1919, figlia;

Princic Virgilio, nato a Gorizia il 16 maggio 1925, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3300)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

ERRATA-CORRIGE.

A pagina 4, colonna 10ª, del Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1932, n. 124, contenente l'elenco delle obbligazioni delle Venezie, sorteggiate nella 9ª estrazione, per l'assegnazione dei premi e per l'ammortamento, per errore di stampa, è stato indicato il n. 1687501 anzichè il n. 1688501 come qui si rettifica.

(3657)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 124.

Media dei cambi e delle rendite

del 4 giugno 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.44
Inghilterra (Sterlina)	71.90
Francia (Franco)	76.85
Svizzera (Franco)	381.30
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.53
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.742
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.10
Cecoslovacchia (Corona)	58 —
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.95
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.632
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.60
Olanda (Fiorino)	7.945
Polonia (Zloty)	218 —
Rumenia (Leu)	11.65
Spagna (Peseta)	161.25
Svezia (Corona)	3.73
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Oro	375.10
Rendita 3,50 % (1906)	72.525
Id. 3,50 % (1902)	68.50
Id. 3 % lordo	44.675
Consolidato 5 %	82.275
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.025
Id. id. Id. 1934	99.30
Id. id. Id. 1940	97.45
Id. id. Id. 1941	97.10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	82.25

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 43).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	356596	87,50	Ranzenigo Guido e Adelaide di *Valerio*, il primo minore sotto la p. p. del padre, la seconda moglie di Luigi Denari-Ansaldi e prole nascitura dai coniugi Stanzani Ernesta fu Filippo e Ranzenigo *Valerio*, dom. in Torino; con usuf. vital. a Matteuzzi Caterina fu Filippo, ved. Stanzani.	Ranzenigo Guido e Adelaide di *Valeriano*, il primo minore sotto la p. p. del padre, la seconda moglie di Luigi Denari-Ansaldi e prole nascitura dai coniugi Stanzani Ernesta fu Filippo e Ranzenigo *Valeriano*, dom. come contro; con usuf. vital. come contro.
»	556598	87,50	Prole nascitura di Guido Ranzenigo di *Valerio*, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Torino; con usuf. vital. come la precedente	Prole nascitura di Guido Ranzenigo di *Valeriano*, minore ecc. come contro; con usuf. vital. come contro.
»	556600	87,50	Prole nasctura da Ranzenigo Adelaide di *Valerio* moglie di Luigi Denari-Ansaldi, con usuf. vital. come la precedente.	Prole nascitura da Ranzenigo Adelaide di *Valeriano*, moglie ecc. come contro, con usuf. vital. come contro.
»	556602	175 —	Intestata come al n. 1; con usuf. vital. a Stanzani Olimpia fu Emidio, moglie di Giustini Giulio Cesare.	Intestata come al n. 1; con usuf. vital. come contro.
Cons. 5 %	129332	370 —	Ferrara *Anna* fu Pellegrino, *nubile*, dom. in Benevento.	Ferrara *Anna-Vincenza* fu Pellegrino, *minore* sotto la p. p. della madre Cerza Maria fu Celestino, ved. Ferrara, dom. in Benevento.
»	145453	470 —	Ferrara *Vincenza-Anna* fu Pellegrino, minore sotto la p. p. della madre Cerza Maria fu Pellegrino, ved. Ferrara, dom. in Benevento.	
»	145454	470 —	Ferrara Alessandro, Carmine o Carmelo e *Vincenza-Anna* fu Pellegrino, minori ecc. come la precedente; con usuf. a Milano Vincenza fu Giuseppe.	Ferrara Alessandro, Carmine o Carmelo e *Anna-Vincenza* fu Pellegrino, minori ecc. come contro; con usuf. come contro.
»	380968	250 —	Zuccone Giovanni Battista fu Quintino, minore sotto la p. p. della madre Rolla Clementina fu *Giuseppe*, ved. di Zuccone Quintino, dom. in Ginevra.	Zuccone *Giuseppe-Giovanni* fu Quintino, minore sotto la p. p. della madre Rolla Clementina fu *Michele*, ved. ecc. come contro. L'ultima rendita è con usufrutto vitalizio come contro.
»	381864	2.090 —	Zuccone *Giovanni* fu Quintino, minore sotto la p. p. della madre Rolla Clementina fu Michele, ved. di Zuccone Quintino, dom. in Santhià (Novara). L'ultima rendita è con usuf. vital. a Rolla Clementina fu Michele, ved. di Zuccone Quintino.	
»	381865	520 —		
»	210410	300 —	Cappellotti Evelina fu Francesco, *nubile*, domiciliata in Brescia; con usuf. a Pinelli Maria fu Angelo, nubile, dom. in Brescia.	Cappellotti Evelina fu Francesco, *minore sotto la p. p. della madre Pagnonzini Anna-Maria fu Giovanni, ved. Cappellotti*, dom. in Brescia; con usuf. come contro.
»	210409	300 —	Cappellotti Mario fu Francesco, dom. in Brescia; con usuf. come la precedente.	Cappellotti Mario fu Francesco, *minore* ecc. come la precedente; con usuf. come contro.
»	361475	160 —	*Ancora* Davide fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Fedele Gelsomina fu Giuseppe ved. di *Ancora* Giuseppe e moglie in seconde nozze di Lizzio Vincenzo, dom. in Napoli; con usuf. vital. a Fedele Gelsomina fu Giuseppe, ved. di *Ancora* Giuseppe ecc. come sopra.	*Angora* Davide fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Fedele Gelsomina fu Giuseppe, ved. di *Angora* Giuseppe, ecc. come contro; con usuf. a Fedele Gelsomina fu Giuseppe, ved. di *Angora* Giuseppe, ecc.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % » » » 3.50 % » »	31180 55074 154727 242073 708521 762417 819234	105 — 55 — 345 — 120 — 52,50 119 — 80,50	Mazzella Teresina fu Nicola, moglie di D'Amore *Andrea*, dom. in Solopaca (Benevento).	Mazzella Teresina fu Nicola, moglie di D'Amore *Giovanni-Andrea chiamato Andrea*, dom. come contro.
Cons. 5 %	380702	115 —	Corbo *Mario* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Pasanisi Clementina fu Francesco, ved. di Corbo Giuseppe, dom. in Napoli.	Corbo *Maria* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
3.50 %	698004	70 —	Ruga Rosa fu Carlo, moglie di Giudice Protasio, dom. in Gozzano (Novara); con usuf. vital. cumulativamente e congiuntamente ai coniugi Ribetti Pietro Paolo e Spolletti *Egilda* fu Pietro, dom. in Roma.	Intestata come contro; con usuf. vital. cumulativamente e congiuntamente ai coniugi Ribetti Pietro-Paolo e Spalletti *Elvira* fu Pietro, dom. in Roma.
Cons. 3.50 %	698007	70 —	Ruga Caterina fu Carlo, nubile, dom. in Gozzano (Novara); con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	698006	70 —	Ruga Angela fu Carlo moglie di Romagnoli Antonio, dom. in Gozzano (Novara); con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	698005	70 —	Ruga Maria fu Carlo, moglie di Rasina Francesco, dom. in Gozzano (Novara); con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	694079	105 —	Soldà Maria fu Giuseppe, moglie di Ferraroli Giulio dom. in Pogno (Novara); con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	694080	105 —	Soldà Angela fu Giuseppe, moglie di Soldà Pasquale, dom. in Pogno (Novara); con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	694081	35 —	Giulini Maria di Giuseppe, nubile, dom. in Pogno (Novara); con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
Pres. Naz. 5 %	22906	50 —	*Murgio* Salvatore fu Pantaleo, dom. in New York.	*Murgia* Salvatore fu Pantaleo, dom. in New York.
3.50 %	100340	140 —	Masino Anna-Francesca di Lorenzo moglie di Varda Antonio, dom. in Torino.	Masino *Anna-Maria-Francesca* di Lorenzo, moglie ecc. come contro.
»	311503	10,50	Varda Maddalena fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Masino *Francesca* di Lorenzo, ved. di Varda Antonio, dom. in Castellamonte (Torino).	Varda Maddalena fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Masino *Anna-Maria-Francesca* di Lorenzo ecc. come contro.
Cons. 5 %	343494	145 —	Esposito Lucio fu *Giovanni*, minore sotto la tutela di Esposito Antonio fu Luigi, dom. in Serino (Avellino).	Esposito Lucio fu *Giuseppe*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	45676	3.270 —	Agostinone *Candia* di Camillo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Pescara Riviera (Pescara).	Agostinone *Claudia* di Camillo, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3153)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3a *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 42

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % » »	77610 77611 77612	350 — 350 — 400 —	*Martelli* Luigia fu Ferdinando, moglie di Martelli Felice fu Giuseppe, dom. in Fiamignano (Aquila).	*Maoli* Luigia fu Ferdinando, moglie ecc., come contro.
»	11854 Littorio	585 —	Lavezzari Pietro fu Domenico e *Saraccano* Rosa fu Antonio, coniugi, dom. in Orti, frazione di Alessandria, indivisi.	Lavezzari Pietro fu Domenico e *Sericano* Rosa ecc., come contro.
»	145411	360 —	Pollastri Iolanda, Claudio e *Gino* di Primo, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Salsomaggiore (Parma).	Pollastri Iolanda, Claudio e *Lino* di Primo, minori ecc., come contro.
3,50 %	235880	70 —	*Novembre Domenica* di *Giovanni*, nubile, domicil. in Torino.	*November Maria-Domenica* di *Gregorio*, nubile, dom. in Torino.
Cons. 5 %	396512	385 —	*Novembre Margherita* fu Gregorio, nubile, dom. in Torino.	*November Maria-Margherita* fu Gregorio, ecc., come contro.
3,50 %	193819	112 —	Vitagliano *Teresa* di Pasquale, nubile, dom. in Capua (Caserta), vincolata come dote costituita col patto di riversibilità dalla signora *Gabriella Carosone* alla titolare di lei figlia futura sposa del tenente Monaco Raffaele di Francesco.	Vitagliano *Maria-Teresa-Elisabetta* di Pasquale, nubile, dom. in Capua (Caserta), vincolata come dote costituita col patto di riversibilità dalla signora *Maria-Maddalena Carusone* alla titolare, ecc., come contro.
»	308941	38,50	Vitagliano *Teresina* fu Pasquale, moglie di Monaco Raffaele, dom. in Spezia (Genova).	Vitagliano *Maria-Teresa-Elisabetta* fu Pasquale, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	484013	5.205 —	Iona Amadio fu Gabriele, dom. in Novara; con usuf. vital. a Binda *Giovanna* fu Lorenzo, moglie di Iona Amadio.	Intestata come contro, con usuf. vital. a Binda *Carolina-Giovanna* ecc., come contro.
3,50 %	535451	105 —	*Ruddà* Domenico fu Domenico, dom. in Chialamberto (Torino).	*Rudà* Domenico fu Domenico, dom. come contro.
»	669928	70 —	Pasciuta *Carmela* fu Pasquale, moglie di Riggi o Riggio Calogero, dom. in Ribera (Girgenti) vincolata.	Pasciuta *Maria-Carmela* fu Pasquale, moglie ecc., come contro.
»	10658	119 —	Perillo Beatrice fu Luigi, moglie di Piracci Sante, dom. in Viesti (Foggia); con usuf. vital. congiuntamente e cumul.te a Campanile Teresa, Elisabetta e *Giulia* fu Felice, nubili, dom. in Napoli.	Intestata come contro; con usuf. vital. congiuntamente e cumul.te a Campanile Teresa, Elisabetta e *Maria-Giulia* fu Felice, nubile, dom. in Napoli.
Cons. 5 %	220652	1880 —	Mazzetti Elvira fu Giuseppe, moglie di Pannone *Alessandro* dom. in Mestre (Venezia); con usuf. a Della Giunta Anna fu Luigi, ved. di Mazzetti Giuseppe, dom. in Mestre (Venezia).	Mazzetti Elvira fu Giuseppe, moglie di Pannone *Alessio* ecc., come contro, con usuf. come contro.
»	147103	830 —	Mazzetti Luigia fu Giuseppe, moglie di Gomirato *Umberto*, dom. in Mestre (Venezia); con usuf. come la precedente.	Mazzetti Luigia fu Giuseppe, moglie di Gomirato *Uberto*, dom. come contro, con usuf. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	220651	1.830 —	Mazzetti Luigia fu Giuseppe, moglie di *Gominato* Uberto, dom. in Mestre (Venezia); con usuf. come la precedente.	Mazzetti Luigia fu Giuseppe, moglie di *Gomirato* Uberto ecc., come contro, con usuf. come contro.
»	478954	540 —	Devincenzi Guglielmo fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Berni Maria fu Giuseppe, ved. Devincenzi, dom. in Varese Ligure (Spezia).	Devincenzi *Antonio-Giovanni-Guglielmo*, minore ecc., come contro.
»	67325 Littorio	60 —	Alassio *Bartolomeo* fu Bartolomeo, dom. in Imperia.	Alassio *Gio Battista-Bartolomeo o Bartolomeo* fu Bartolomeo, dom. in Imperia.
»	818732	50 —	*Napoletano* Luigi fu Francesco, minore sotto la tutela dello zio *Napoletano* Luigi fu Francesco, dom. in Airola (Benevento).	*Napolitano* Luigi fu Francesco, minore sotto la tutela dello zio *Napolitano* Luigi ecc., come contro.
3,50 %	823590	4.515 —	Santolucido Cecilia fu Camillo, *minore* sotto la p. p. della madre Piazza Assunta fu Angelo, ved. Santolucido, dom. in Napoli.	Santolucido Cecilia fu Camillo e di Piazza Assunta, *nubile*, dom. in Napoli.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 aprile 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3116)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa « Principe Lanza di Scalea » con sede in Palermo, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(3649)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la società cooperativa « Società cooperativa di consumo di Orzano (Romanzacco) » non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(3654)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso a sei posti di medico assistente nei manicomi giudiziari del Regno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 867;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;
Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, e n. 3084;
Vista l'autorizzazione concessa da S. E. il Capo del Governo in data 8 dicembre 1931, n. 2601/1.3, a bandire concorsi nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per la metà dei posti disponibili, nonchè la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 1932, n. 2601/1.3.1, con la quale si autorizza il concorso pel personale alienistico;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico per titoli scientifici e pratici pel conferimento di n. 3 posti di medico assistente nei manicomi giudiziari del Regno (grado 11°, gruppo *A*).

Nell'assegnazione dei posti messi a concorso saranno tenute presenti le disposizioni a favore degl'invalidi di guerra e della causa nazionale, a norma dell'art. 8 del R. decreto 21 agosto 1921, n. 1312,

e della legge 24 marzo 1930, n. 454, nonchè quelle dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e della legge 12 giugno 1931, n. 777, a favore degli ex combattenti ed in loro difetto degli orfani di guerra o della causa nazionale.

In mancanza di tali categorie l'intera quota dei posti sarà devoluta agli altri concorrenti.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono essere provvisti di diploma di laurea in medicina conseguita in una Università del Regno e dimostrare la competenza tecnica acquistata per studi speciali e per servizi prestati nei manicomi od in cliniche psichiatriche.

Essi debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-1918 e per i mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale e non è richiesto per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle Procure del Re del circondario in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno anche contenere la esatta indicazione del recapito dei concorrenti per ogni eventuale comunicazione.

Art. 4.

Alle istanze di ammissione saranno allegati i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) attestato di buona condotta;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario dal quale risulti che il concorrente ha sana e robusta costituzione ed è immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a metri 1,60.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi ai sensi dell'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva il diritto di sottoporre eventualmente i candidati a visita di un sanitario di fiducia;

f) certificato di esito di leva o foglio di congedo militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

g) diploma originale di laurea in medicina o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

h) stato di famiglia (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

i) fotografia recente del candidato con firma autenticata dal podestà o da un notaio.

Art. 5.

I documenti indicati alla lettera *c*) ed *e*) debbono essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) i concorrenti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione da cui dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Art. 6.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi sei concorrenti riusciti idonei in ordine di merito, salvo le preferenze stabilite dalle leggi vigenti per gli invalidi di guerra e della causa nazionale e per gli ex combattenti di cui all'art. 1 del presente decreto.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, nonchè quelle delle leggi 6 giugno 1929, n. 1024, 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, e della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di prova non inferiore a sei mesi, durante il quale godranno di una indennità di L. 800 mensili nonchè delle aggiunte di famiglia in quanto sussistano le condizioni prescritte. Trascorso tale periodo, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a medico assistente (grado 11°, gruppo *A*) con lo stipendio annuo annesso a tale grado, oltre le indennità di servizio attivo e quella di cui al R. decreto 28 agosto 1924, n. 1398.

Art. 8.

Per coloro che presteranno servizio nel luogo del loro domicilio l'indennità di volontariato sarà ridotta alla metà.

Stipendio ed indennità saranno sottoposti alla riduzione di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 maggio 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la giustizia: ROCCO.

(3641)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.